



COMUNE DI RUSSI

(Provincia di Ravenna)

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Premessa	2
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	3
Articolo 3 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro	4
Articolo 4 – Ripartizione del compenso incentivante	4
Articolo 5 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante	5
Articolo 6 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali	5
Articolo 7 – Informazione	6
Articolo 8 – Norma transitoria	6
Articolo 9 – Entrata in vigore	6

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al "maggiore gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento".

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi ed incontra il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli dirigenziali e ai titolari di posizione organizzativa, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs. 165/01

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Entrate Comunali ed al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici dell'Unione preposti alla gestione delle entrate.

Art. 2

Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante, nella misura del 3%, è alimentato dalle seguenti fonti di entrate, relative a recupero evasione TARI ed IMU indipendentemente dall'anno di notifica degli atti, riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento;
 - le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;
 - le riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio

di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

4. Le risorse economiche, che saranno distribuite al personale in base al presente regolamento, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, come specificamente indicato dal comma 1091 della L. 145/2018. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini previsti dal comma 1091 della Legge 145/2018 non sarà possibile procedere all'erogazione del fondo oggetto del presente regolamento.

Art. 3

Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. In sede di approvazione del PEG, il Responsabile dell'area Servizi Finanziari, propone l'obiettivo del recupero evasione delle entrate tributarie relative ad IMU e TARI, individuando il gruppo di lavoro, e valutando il possibile coinvolgimento di collaboratori di altri Settori che partecipano all'obiettivo.

Art. 4

Ripartizione del compenso incentivante

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile dell'area Servizi Finanziari predispone una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte e sul coinvolgimento di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, da presentare alla Giunta dell'Unione. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:
 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali: 20%

- Responsabile dell'area Servizi Finanziari (in cui è inserito l'ufficio tributi): 8%
- Personale coinvolto nel progetto: 72%

La percentuale del 72% sarà ripartita tra i componenti del gruppo di lavoro dal Dirigente del Settore Entrate tenendo conto del grado di partecipazione e del risultato di performance dell'anno.

3. Il Responsabile dell'area Servizi Finanziari provvede con proprio atto alla liquidazione dell'incentivo.

Art. 5

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite individuale di cui al comma precedente le relative eccedenze nell'anno di riferimento saranno destinate:
 - se trattasi del compenso del Responsabile dell'area Servizi Finanziari, le eccedenze saranno distribuite al rimanente personale;
 - se trattasi del personale coinvolto nel progetto, ad esclusione del Responsabile dell'area Servizi Finanziari, le eccedenze andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Settore Entrate Comunali, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito dal 20%
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del Settore Entrate Comunali, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del Settore competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 7

Informazione

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art.8

Norma transitoria

1. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino all'entrata in vigore del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti. Successivamente all'approvazione del presente regolamento si provvederà alla modifica del PEG.
2. Gli incentivi per detta attività, relativa all'anno 2019, avranno a riferimento il rendiconto 2018.

Art.9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.